

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
e nelle zone depresse del Centro-Nord

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

e col Ministro del Tesoro

(FERRARI-AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1971

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno finanziario 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto il 31 dicembre 1970 si è esaurito lo stanziamento concesso alla Cassa per il Mezzogiorno dall'articolo 20 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, modificato dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1969, n. 160.

Ciò se non ha determinato la completa paralisi dell'attività della « Cassa » e degli enti a essa collegati in quanto esisteva a tale data una residua liquidità finanziaria — peraltro in via di completo esaurimento — ha tuttavia impedito che si potessero assumere nuovi impegni per programmi di intervento da realizzare nel Mezzogiorno.

Il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ha autorizzato lo stanziamento di 100 miliardi di lire a fa-

vore della « Cassa » per la realizzazione di programmi urgenti per opere di irrigazione, 50 dei quali gravano sulla prima quota dello stanziamento quinquennale della Cassa per il Mezzogiorno previsto nel fondo globale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971. Ma, per la loro esiguità, tali fondi non consentono neppure di far fronte ai completamenti delle opere più urgenti. Si rende indispensabile dotare la « Cassa » di ulteriori mezzi finanziari in attesa della conclusione dell'iter legislativo — da prevedersi non rapido — del disegno di legge che prevede la ristrutturazione degli organi preposti alla politica meridionalistica, in rapporto alla istituzione delle Regioni a statuto ordinario,

nonchè alla revisione del sistema degli incentivi alle industrie al fine di agevolare al massimo l'occupazione della manodopera.

Proprio al fine di offrire al Parlamento la possibilità di procedere a un'ampia e serena discussione del provvedimento anzidetto, senza l'assillo della stasi degli interventi straordinari che, specie in questo momento, determinerebbe una grave crisi anche e soprattutto nel settore della manodopera, il Governo ritiene opportuno proporre l'approvazione di un disegno di legge

con il quale si autorizzi la « Cassa » a utilizzare lo stanziamento disponibile nel fondo globale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso.

Con il presente disegno di legge, pertanto, che consta di un articolo unico, si autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a operare fino al 31 dicembre 1971 sulla base della legislazione vigente e delle direttive del piano di coordinamento che a tale scopo viene prorogato al 31 dicembre 1971.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'efficacia del piano pluriennale per il coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno relativo al periodo 1966-70 viene prorogata al 31 dicembre 1971.

Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1971, è autorizzato a favore della Cassa medesima lo stanziamento di lire 262 miliardi, comprensivo della quota indicata al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1969, n. 160, e al netto, per il periodo medesimo, dell'importo di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge stessa.

Detto stanziamento costituisce anticipazione di quello che sarà autorizzato per il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1971, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.